

Circolare in tema di tramutamenti e di assegnazione per conferimento di funzioni.
(Delibera del 3 giugno 2009)

Il Consiglio superiore della magistratura, nella seduta del 3 giugno 2009, ha adottato la seguente delibera:

"

RELAZIONE INTRODUTTIVA

Premessa

In un'ottica di semplificazione della normativa secondaria la III Commissione ha ritenuto di accorpate in un testo tutte le disposizioni consiliari finora contenute in più circolari. Ciò ha consentito di coordinare in modo coerente tutti i possibili punti di contatto fra i vari istituti conseguendo l'ulteriore risultato di rendere più armonioso l'intero sistema dei tramutamenti.

Si è proceduto, quindi, ad una lettura della circolare generale in materia di tramutamenti n. 15098 del 30 novembre 1993 inserendo tutti gli adattamenti resisi necessari in forza delle norme di legge succedutesi nel tempo.

In questa sede sono state introdotte modifiche riguardanti aspetti di dettaglio, di cui si dirà nel seguito della presente relazione, ritenute opportune per risolvere alcuni dubbi interpretativi o per tradurre in normazione secondaria alcune prassi consolidate.

Nello specifico l'entrata in vigore e la concreta applicazione delle novità normative introdotte dal D.Lgs. 160/2006 ha comportato la necessità di apportare ulteriori modifiche alla circolare in materia di tramutamenti.

Già con la risoluzione del 28 maggio 2008 il Consiglio superiore è intervenuto con riguardo ai profili di contrasto tra la normativa secondaria e la nuova disciplina legislativa, introducendo nuove disposizioni in materia di legittimazione, mutamento di funzioni, computo dell'anzianità; nella stessa sede si è proceduto poi all'adeguamento della circolare al nuovo sistema delle valutazioni di professionalità, prevedendo che di queste si tenga conto nell'attribuzione dei punteggi per le attitudini previsti nell'ambito delle varie ipotesi di tramutamento.

Con riguardo alle procedure di trasferimento ordinario, dopo aver condotto una positiva sperimentazione di alcune soluzioni tecniche orientate a ridurre notevolmente i tempi di definizione dei concorsi, si è ritenuto di dovere disciplinare in modo definitivo e permanente, con opportuni adattamenti, le regole applicate in via provvisoria nei bandi per la copertura dei posti vacanti pubblicati nell'ultimo biennio.

È stata ancora modificata la procedura di nomina dei commissari e commissari aggiunti addetti alla liquidazione degli usi civici con l'intento di renderla compatibile con il nuovo contesto ordinamentale in tema di temporaneità degli incarichi direttivi e semidirettivi.

Modifiche apportate al Titolo I

Sono state introdotte quelle modifiche necessarie a rendere permanente il nuovo modulo di domanda sperimentato negli ultimi bandi.

Nello specifico viene indicato nel bando di concorso un termine entro il quale sarà pubblicato sul sito intranet www.cosmag.it il parametro dei magistrati che hanno avanzato domanda sulla base del punteggio conseguibile, nonché un termine entro il quale potranno presentarsi osservazioni in

ordine alla attribuzione dei punteggi; entro il medesimo termine sarà possibile revocare le domande. In tal modo, salvo quanto si dirà per il conferimento delle funzioni di legittimità, viene definitivamente abbandonato il sistema della proposta con possibilità di successiva revoca, che rendeva le procedure concorsuali particolarmente farraginose.

Dopo la scadenza del termine suddetto e fino alla delibera di trasferimento dell'Assemblea plenaria del Consiglio la revoca potrà essere accolta solo per eccezionali ragioni, secondo il regime già vigente.

Si è reso, poi, necessario un adeguamento della normativa secondaria a seguito dell'abrogazione del terzo comma, secondo periodo dell'art. 192 R.D. 3 gennaio 1941, n. 12 (legge 13 novembre 2008, n. 181 di conversione del D.L. n.143/2008): in base alla norma soppressa le domande di trasferimento conservavano efficacia fino a quando non fossero revocate espressamente o in via implicita attraverso la presentazione di altra domanda.

La modifica della norma primaria determina la decadenza della domanda al termine della procedura concorsuale nell'ambito della quale è stata presentata.

Nel caso in cui la domanda comporti il passaggio dalle funzioni giudicanti a quelle requirenti o viceversa, si è precisato che l'interessato, a pena di inammissibilità, debba richiedere al Consiglio giudiziario (o agli altri organi competenti) il parere prescritto dall'art. 13 co.3 legge 111/2007.

Si è, quindi, cercato di rendere più chiaro il concetto di sede disagiata, chiarendo le differenze tra sedi disagiate di creazione legislativa (legge 133/1998 e successive modifiche, in particolare legge 13 novembre 2008 n. 181 di conversione del D.L. 143/2008) e sedi di creazione consiliare, sedi a copertura necessaria e sedi a copertura urgente. Si tratta di interventi che mirano a mantenere stabile l'organico nelle sedi meno ambite.

Alla luce delle modifiche legislative, la permanenza in sede disagiata non comporta più, quale beneficio, il diritto di prescelta nei successivi trasferimenti e ciò ha determinato un'attenuazione delle differenze di benefici tra le diverse tipologie di sedi non ambite.

Quanto ai benefici consiliari connessi alla permanenza nelle sedi a copertura necessaria, si è ritenuto di assicurare una maggior continuità nelle sedi giudiziarie che presentano un più elevato grado di avvicendamenti e più frequentemente subiscono scoperture anche di grado elevato, tramite un aumento dei punteggi e la loro combinazione con periodi di permanenza più prolungati. Tali benefici consiliari, differentemente da quelli previsti dalla L.n. 133/1998 (modificata), possono ben essere riconosciuti anche ai magistrati di prima nomina. Pertanto, attraverso tale modifica di circolare, il Consiglio superiore ha inteso compensare un vuoto normativo, conseguente alle modifiche apportate alla L. n. 133/1998 ed in particolare all'esclusione dal beneficio di legge dei magistrati di prima nomina, prevedendo, proprio per questi ultimi, adeguati incentivi alla permanenza in sedi di servizio oltre il periodo minimo di legittimazione.

Una procedura a parte è stata prevista per i concorsi per il conferimento delle funzioni di legittimità in attuazione dell'art. 12 del D.lgs. n.160/2006 e della circolare 19 novembre 2008 in materia di composizione e funzionamento della commissione tecnica per la valutazione della capacità scientifica e di analisi delle norme dei magistrati aspiranti al conferimento delle funzioni di legittimità. È stata prevista una procedura in base alla quale prima della valutazione degli aspiranti da parte della III Commissione deve intervenire il giudizio sulla loro capacità scientifica e di analisi delle norme da parte della Commissione tecnica, organo ausiliare della III Commissione.

Sempre con riferimento al concorso per il conferimento delle funzioni di legittimità il Consiglio superiore ha ritenuto opportuno attribuire una valutazione di favore a quanti abbiano svolto un adeguato periodo di funzioni giurisdizionali di merito. Le medesime valutazioni sono state assunte con riguardo al tramutamento verso l'ufficio del Massimario e del Ruolo della Corte di Cassazione. La ragione dell'innovazione introdotta riposa sul particolare valore attribuito alla continuità di esperienze tra i diversi gradi del giudizio ed all'apprezzamento per il contributo che può venire alla

giurisprudenza di legittimità da magistrati che abbiano maturato una esperienza ampia ed aggiornata negli uffici di merito.

Modifiche apportate al Titolo II

Sono state introdotte innovazioni di carattere formale, determinate dalla necessità di coordinare il testo con le definizioni ed i richiami normativi attuali ovvero tese a meglio chiarire alcune disposizioni sì da conformarle alla costante prassi applicativa.

Oltre a questi sembra opportuno evidenziare l'esplicitazione di un criterio interpretativo, già seguito dal Consiglio superiore, in ordine all'attribuzione dei punteggi di riavvicinamento o di ricongiungimento alla prole in favore del genitore separato o divorziato. Sul punto viene esplicitato che il coniuge separato, sia nel caso di affidamento condiviso della prole, sia nel caso di affidamento esclusivo all'altro coniuge, potrà godere dei punteggi aggiuntivi a tutela dell'unità del nucleo familiare al fine di riavvicinarsi ai figli. A tal fine è necessario che la prole sia residente ad una distanza superiore ai 50 km dalla sede di servizio del magistrato. Gli oneri di documentazione sono gli stessi previsti per l'ipotesi di riavvicinamento o ricongiungimento in costanza di matrimonio; viene però in considerazione, in questo caso, solo la residenza formale della prole, mentre non assume rilievo, ovviamente, la sede presso la quale l'altro coniuge svolge la propria attività lavorativa.

Modifiche apportate al Titolo III

Il Titolo III disciplina i tramutamenti orizzontali e verticali alle diverse funzioni. Non sono state apportate modifiche significative.

Modifiche apportate al Titolo IV

Nel Titolo IV è stata inserita la disciplina inerente al conferimento delle funzioni di Commissario e Commissario aggiunto addetto alla liquidazione degli usi civici.

In primo luogo è stato introdotto il concetto di temporaneità delle funzioni di Commissario e di Commissario aggiunto, in considerazione del quadro ordinamentale che ha ormai conferito rilievo generale al concetto della temporaneità nei differenti ambiti funzionali; si è inoltre attribuito rilievo alla gravosità del ruolo ed alla sua incidenza sul lavoro ordinario del magistrato designato.

Modifiche si sono rese necessarie anche nel procedimento di nomina, in quanto i parametri di riferimento erano contenuti nella Circolare (22 luglio 1988) in tema di conferimento di funzioni semidirettive, non più vigente.

È stata, al riguardo, introdotta una valutazione comparativa degli aspiranti con riferimento al profilo attitudinale, valutato con riguardo alla conoscenza specifica della materia degli usi civici; mentre l'anzianità assume rilievo in quanto evidenzia una positiva esperienza lavorativa nel settore specifico.

Nel medesimo contesto normativo è stata inserita la disciplina inerente alla nomina a Consigliere di Cassazione riservata a professori universitari ed avvocati in attuazione dell'art. 106 Cost. e della legge 5 maggio 1998, n. 303.

Anche in tale procedura è previsto l'intervento della Commissione tecnica prevista dall'art. 12 co. 13 D.Lgs. 160/2006 nel senso che anche per tali candidati alle funzioni di legittimità deve essere valutata la capacità scientifica e di analisi delle norme. È stata poi introdotta l'audizione del Primo Presidente e del Procuratore generale presso la Corte di Cassazione al fine di acquisire eventuali osservazioni e/o ulteriori elementi di valutazione in ordine all'attività forense svolta dinanzi alla Suprema Corte dagli aspiranti avvocati.

Infine si è ritenuto di dovere meglio definire, in attuazione dal precetto Costituzionale, il concetto di meriti insigni, da individuare nel " possesso di qualità culturali e professionali di grado elevatissimo e cioè di grado preminente nell'ambito della categoria dei professori universitari o degli avvocati".

Modifiche apportate al Titolo V

In primo luogo è stata inserita nel corpo della circolare sui trasferimenti la disciplina relativa alla destinazione dei magistrati a funzioni diverse da quelle giudiziarie; disciplina già prevista nella circolare n. 29777 del 20 novembre 2008.

Con riferimento, invece, al ricollocamento in ruolo dei magistrati si sono resi necessari degli adattamenti alle nuove disposizioni ordinamentali introdotte con il D.L.gs. 106/2006.

In particolare, in conformità all'art. 50 D.Lgs. n. 160/2006, il ricollocamento in ruolo avviene nella sede di provenienza se vacante, ovvero, qualora non sia possibile, in altra sede, ma nelle medesime funzioni, per concorso virtuale.

Un regime transitorio è previsto per quei magistrati, collocati fuori ruolo prima dell'entrata in vigore della norma, che al momento del ricollocamento abbiano maturato più di tre anni fuori dal ruolo organico: per costoro è possibile tornare al posto di provenienza anche in soprannumero.

È stata introdotta la disciplina relativa alla assegnazione del magistrato alla scadenza di incarico semidirettivo in attuazione del disposto di cui all'art. 46 D.Lgs. n. 160/2006.

Al riguardo si è previsto che il magistrato, alla scadenza del primo o del secondo quadriennio, possa scegliere se rimanere nel medesimo ufficio ove esercitava funzioni semidirettive o chiedere di essere riassegnato, anche in soprannumero, all'ufficio da cui proveniva prima del conferimento delle funzioni semidirettive semprechè si tratti di ufficio non comportante l'esercizio di funzioni direttive o semidirettive. Nell'ipotesi in cui il magistrato scelga quest'ultima opzione sarà tenuto a darne tempestiva comunicazione alla III Commissione ed il tramutamento, ai fini della successiva legittimazione, sarà considerato a domanda. Viceversa ove il magistrato rimanga nello stesso ufficio perdendo l'esercizio delle funzioni semidirettive, saranno fatte salve tutte le domande presentate.

Il Consiglio,

delibera

a) l'approvazione del testo della circolare allegata che sostituisce integralmente la circolare n. 15098 del 30 novembre 1993;

b) la modifica del Capo IV punto 3 ultimo comma e l'aggiunta del punto 3 bis al medesimo Capo IV della circolare n. 28652 del 18 novembre 2008;

c) l'abrogazione della circolare n. 3692 dell'8 marzo 1990 in ordine ai "Criteri generali per la copertura dei posti di commissario e commissario aggiunto agli usi civili";

d) l'abrogazione della circolare n. 3499 del 18 febbraio 1999 in ordine alla "Disciplina delle modalità e del procedimento per la nomina di professori universitari ed avvocati all'ufficio di consigliere della Corte di Cassazione, ai sensi della Legge 5 agosto 1998, n. 303";

e) l'abrogazione della circolare n. 29777 del 20 novembre 2008 in ordine alla "Destinazione dei magistrati a funzioni diverse da quelle giudiziarie".

..